

Codice A1111C

D.D. 10 marzo 2022, n. 116

Aggiudicazione del servizio avente ad oggetto prestazioni professionali relative ad attività di variazione catastale inerente all'immobile di proprietà regionale denominato Cascina Gorgia sito nel Comune di Orbassano (TO) a STA engineering s.r.l. Spesa euro 988,16 o.p.f.c. - capitolo 122042/2022- SMARTCIG Z363470C0A .



ATTO DD 116/A1111C/2022

DEL 10/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio avente ad oggetto prestazioni professionali relative ad attività di variazione catastale inerente all'immobile di proprietà regionale denominato Cascina Gorgia sito nel Comune di Orbassano (TO) a STA engineering s.r.l. Spesa euro 988,16 o.p.f.c. - capitolo 122042/2022- SMARTCIG Z363470C0A .

Premesso che:

- la Regione Piemonte risulta proprietaria del Podere denominato Cascina Gorgia sito nel Comune di Orbassano (TO) a seguito di atto pubblico a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 57578/22009 del 19.1.2009, stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 78-7832 del 17.12.2007, con il quale la Regione Piemonte acquisiva dalla Fondazione Ordine Mauriziano la proprietà degli immobili ricadenti nei Comuni di Torino, Nichelino, Orbassano e Candiolo, dichiarati di importanza paesaggistica, storica, culturale e ambientale, costituenti il complesso urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi ed aree limitrofe. Con successivo atto pubblico a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 57578/22010 in pari data veniva accertato, in assenza di esercizio della prelazione culturale, l'avveramento della condizione sospensiva apposta all'acquisto degli immobili, per effetto del quale il contratto ha prodotto integralmente i propri effetti.

I beni in questione ricadono entro i confini del Parco Naturale di Stupinigi istituito con legge regionale 14.1.1992 n. 1 e successivamente confermato con L.R. n. 19/2009;

- con D.G.R. n. 90-12011 del 4.8.2009, nelle more della definizione di disciplinare fra la Regione Piemonte e l'Ente Parco di Stupinigi volto a regolare l'attività gestionale da parte del medesimo di tutti gli immobili acquisiti con il predetto atto pubblico notarile ricadenti nei Comuni di Torino, Nichelino, Orbassano e Candiolo, costituenti il complesso urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi e aree limitrofe, dettagliatamente individuati e descritti nell'atto pubblico di acquisto citato in premessa, era già stata affidata all'Ente Parco di Stupinigi la gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto

di Stupinigi fra i quali l'affitto dei fabbricati e dei terreni del Podere Cascina Gorgia in Orbassano (TO);

- con l'approvazione del Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità, intervenuta con legge regionale 29.6.2009 n. 19, pur essendo stato confermato il riconoscimento di tutte le aree protette esistenti, la loro identità e denominazione, veniva completamente novato il corpo normativo sulle aree protette, venivano conseguentemente soppressi tutti i soggetti gestori e venivano individuati nuovi Enti di gestione con competenze più pregnanti e con ambiti territoriali di riferimento più articolati e più ampi;

- tale legge regionale n. 19/2009 nell'abrogare, tra le altre, la citata legge regionale 14.1.1992 n. 1, disponeva l'affidamento della gestione del Parco Naturale di Stupinigi, unitamente a diverse altre aree protette, all'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino ;

- a seguito di lavori inerenti al rifacimento della copertura della tettoia incendiata nell'anno 2017 e inserimento di pannelli fotovoltaici presso il podere in affitto di proprietà regionale denominato Cascina Gorgia si rende necessario predisporre la pratica di variazione catastale inerente al subalterno 5 della particella 20 del foglio 36 del Comune di Orbassano (TO);

dato atto che la ricerca di professionalità, interna all'amministrazione regionale - nota prot. n. 103604/2021 pubblicata sulla Intranet regionale - *per l'affidamento di incarico di Tecnico Operativo per lo svolgimento delle suddette attività tecniche catastali* di "Tecnico Operativo" per attività catastali inerenti all'immobile di proprietà regionale denominato Cascina Gorgia sito in Comune di Orbassano, per tale attività non ha avuto riscontro;

considerato che detto incarico si caratterizza per alta connotazione di professionalità e per specificità e temporaneità, non costituendo uno strumento per lo svolgimento di permanenti compiti istituzionali e che, stante la riscontrata necessità di affidare un incarico professionale esterno relativo al servizio specificato, con apposite note, agli atti del procedimento, si é proceduto, a più riprese, a svolgere ricerca informale di mercato presso taluni Operatori Economici (n. 4), in alcun modo vincolante per la Regione Piemonte, volta a reperire professionalità idonee alla specificità dell'incarico documentabili mediante CV con evidenza di comprovata esperienza di attività catastali nonché informazioni in ordine alla possibile spesa del servizio per la relativa valutazione di congruità, per il successivo affidamento diretto dell'incarico alle condizioni previste dalla documentazione allegata alla richiesta di preventivo (C.S.A., schema di contratto per corrispondenza, Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte, Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Informativa Privacy);

dato atto che agli atti del procedimento sono pervenuti, in più riprese, 3 preventivi di spesa da parte dei Professionisti interpellati, con relativi Curricula, e che, verificati positivamente i contenuti dei Curricula, il preventivo comportante la minore spesa risulta essere quello prodotto da STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via del Gibuti 1 – Zona industriale Porporata in Pinerolo (TO) - ammontante, come da successive precisazioni a corredo del preventivo fornite, a € 700,00 (non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto impresa in forma di s.r.l. non soggetta a ritenuta d'acconto) oltre oneri previdenziali 4% per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 per € 888,16 o.p.f.c. ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c.;

atteso che il servizio professionale oggetto della presente determinazione consistente nel rilievo in loco, redazione della planimetria e realizzazione della scheda catastale, predisposizione

accatastamento mediante programma DOCFA, e richiesta ruralità compresa la presentazione telematica della pratica per l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto altresì degli esiti della suddetta indagine esplorativa di mercato, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. oltre che all'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 s.m.i.;

Visti:

- l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;
- l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale stabilisce che gli incarichi, tipo quello in argomento, sono conferiti secondo le procedure di cui al predetto decreto e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 – 01/03/2018, ed al D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 – 10/07/2019, contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e in particolare il punto 4.1.3 nel quale si legge che: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”*;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 s.m.i. che prevede il ricorso all' *“affidamento diretto ... per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato provvedimento legislativo la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

rilevato che non risultano attive Convenzioni presso Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., né presso la Centrale di committenza attiva nella Regione aventi ad oggetto prestazioni comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto sotto soglia comunitaria in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione dell'organo di vertice dell'Amministrazione Appaltante prevista dal comma 510 della legge n. 208/2015, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

visto l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dalla L. 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 130 che ha innalzato a euro 5.000,00 la soglia per gli acquisti di beni e servizi per cui è previsto il ricorso al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

atteso che nella succitata richiesta di preventivo é stato, fra le diverse cose, precisato che a seguito della valutazione della congruità dei preventivi acquisibili dai Professionisti interpellabili per lo svolgimento delle attività in argomento, sarebbe stato possibile procedere a dar corso all'affidamento diretto del servizio in oggetto in favore del Professionista che, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei titoli e delle adeguate competenze e esperienze professionali documentate, abbia proposto il minor prezzo;

rilevata la necessità di provvedere, per quanto sopra esposto, a trattativa diretta per l'affidamento del suddetto servizio professionale catastale ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche con L. n. 108/2021 mediante ricorso ad operatore economico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;

dato atto che non sussistono costi della sicurezza da interferenze in relazione al suddetto servizio trattandosi di prestazioni di carattere intellettuale e che pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

dato atto che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il codice SMARTCIG Z363470C0A da associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1121 del 29.12.2020, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione Appaltante.

vista la proposta di preventivo di spesa presentata da STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via del Gibuti 1 – Zona industriale Porporata in Pinerolo (TO) CAP 10064, acquisita al prot. n. 8286 del 4.2.2022 e le correlate precisazioni acquisite al prot. n. 15511 del 3.3.2022, per lo svolgimento di attività tecniche di variazione catastale relativa all'immobile di proprietà regionale denominato Cascina Gorgia inerente al subalterno 5 della particella 20 del foglio 36 del Comune di Orbassano (TO), attività consistenti nel rilievo in loco, redazione della planimetria e realizzazione della scheda catastale, predisposizione accatastamento mediante programma DOGFA, e richiesta ruralità compresa la presentazione telematica della pratica per l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ammontante a € 700,00 oltre oneri previdenziali 4% per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 e così per complessivi € 888,16 o.p.f.c. ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c.;

ritenuto di non ravvisare nel suddetto preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio professionale elementi di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;

visto il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 nel quale viene precisato che: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita auto dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.”;

atteso che in capo all'aggiudicatario del servizio sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti ex lege previsti ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che:

- per quanto attiene ai requisiti di ordine professionale per l'esecuzione del servizio di cui trattasi il suddetto Professionista ha svolto, come da Curriculum agli atti, attività catastali adeguate alla specificità dell'incarico da affidare;

- per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale ex art. 83 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e generale ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in capo all'Operatore Economico partecipante alla Procedura in argomento, allo stato sono acquisiti agli atti del Protocollo della Regione i seguenti documenti:

. il DURC on line INAIL_30065416 con scadenza validità 11/03/2022;

. il Casellario ANAC, in data 10.2.2022, attestante l'assenza di annotazioni in capo al suddetto Operatore Economico;

. Visura Camerale a mezzo in data 9.2.2022 evidenziante attività assimilabili a quelle oggetto del servizio da affidare e da cui non si evincono procedure concorsuali in capo alla suddetta Società;

ritenuto, nelle more del completamento delle ulteriori verifiche dell'assenza di cause ostative ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. attivate dal Settore Patrimonio di procedere ad aggiudicare il suddetto servizio in favore di STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via del Gibuti 1 – Zona industriale Porporata in Pinerolo (TO) CAP 10064 per l'importo di € 700,00 (non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto aggiudicatario in forma di s.r.l.) oltre oneri previdenziali 4% per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 per € 888,16 o.p.f.cai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c., alle condizioni del C.S.A. e dello schema di lettera contratto per corrispondenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i. dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del R.D. n. 2240/1923 s.m.i, documenti, preventivamente condivisi con la suddetta Società e agli atti del Settore Patrimonio che si approvano con il presente provvedimento;

dato atto che a norma dell'art. 32 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

dato atto che l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace a norma dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'esito del completamento di tutte le verifiche dei requisiti stabiliti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale verrà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la presente determinazione, ad avvenuta positiva verifica in capo all'Operatore Economico aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

dato atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria di

importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che il termine di impugnazione del provvedimento decorrerà dal giorno successivo alla data della pubblicazione sul profilo Committente dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;

visti l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 120 comma del D.Lgs. n. 104/2014 e s.m.i.;

dato atto che, nelle more del completamento della verifica in ordine all'insussistenza di cause ostative ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in conformità al punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 risulta possibile dar corso, previa acquisizione della documentazione prevista dal C.S.A., alla stipulazione del contratto, mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i., contenente la previsione di clausola risolutiva del contratto per il caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva;

visto l'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020 a tenore del quale: *"e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

dato atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che il suddetto servizio potrà essere posto in esecuzione anticipata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nelle more delle formalità previste per la formalizzazione del contratto per corrispondenza, con la precisazione che, secondo tale disposto, in caso di avvio di esecuzione del contratto in via di urgenza l'esecutore delle prestazioni ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'appalto;

dato atto, pertanto, che alla spesa del suddetto servizio (SMARTCIG Z363470C0A) per un corrispettivo ammontante a € 700,00 (non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto aggiudicatario in forma di s.r.l. non soggetto a ritenuta d'acconto) oltre oneri previdenziali 4% per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 per € 888,16 o.p.f.c. ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c. a favore di STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via del Gibuti 1 – Zona industriale Porporata in Pinerolo (TO) - 10064 (Codice Beneficiario 373831), si fa fronte con i fondi del Capitolo 122042/2022 del Bilancio Gestionale provvisorio per l'anno 2022 approvato con L.R. n. 35 del 27.12.2021 *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022."*, entro il vincolo mensile dei "dodicesimi" (allo stato pari ad € 33.750,00) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata L.R. n. 35/2021, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011;

dato atto che la transazione elementare di cui al suddetto movimento contabile é rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'impegno di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 122042/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto SILETTO, nominato con D.G.R. 30 maggio 2020, n. 11-1447 Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che in virtù delle previsioni dell'art. 31, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017 ricoprirà anche le funzioni di D.E.C.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. Sottoscrizione degli atti e visto di controllo stabilisce quanto di seguito riportato: *"I precedenti piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione. Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione"*;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contatti Pubblici e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e ss.mm.ii.;

- la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 28.07.2017" ;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 . Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito, con modifiche, con L. del 29.7.2021, n. 108;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante" Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023";
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- la Circolare del Settore Ragioneria prot. n. 49800/A1102 del 19/7/2018 avente ad oggetto D.L. 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Prestazioni rese dai Professionisti "Split payment".;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017;
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.;
- la L.R. n. 35 del 27.12.2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.";
- la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 ".

determina

1. di approvare la proposta di preventivo, acquisita al prot. n. 8286 del 4.2.2022 e le correlate precisazioni acquisite al prot. n. 15511 del 3.3.2022, per prestazioni professionali relative ad attività consistenti nel rilievo in loco, redazione della planimetria e realizzazione della scheda catastale, predisposizione accatastamento mediante programma DOCFA, e richiesta ruralità compresa la presentazione telematica della pratica per l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, presentata da STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) con sede in Via del Gibuti 1 – Zona industriale Porporata in Pinerolo (TO) CAP 10064, che ammonta ad € 700,00 oltre oneri previdenziali per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 e così per complessivi € 888,16 o.p.f.c., ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c., ritenuto congruo in relazione alle prestazioni richieste, alle condizioni del C.S.A. e dello schema di lettera contratto per corrispondenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i. e dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. e 17 del R.D. n. 2240/1923 s.m.i., documenti, preventivamente condivisi con la suddetta Società e agli atti del Settore Patrimonio, che si approvano con il presente provvedimento;

2. di dare atto che in relazione al suddetto servizio professionale non sussistono costi della sicurezza da interferenze in quanto è stato rilevato che queste ultime non sussistono;

3. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'aggiudicazione del servizio suddetto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'importo di € 700,00 (non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto aggiudicatario in forma di s.r.l. non soggetta a ritenuta d'acconto) oltre oneri previdenziali 4% per € 28,00 oltre IVA per € 160,16 per € 888,16 o.p.f.c. ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c., a favore della suddetta Società STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) - (Codice Beneficiario 373831);

4. di dare atto che:

° a norma dell'art. 32 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

° l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace a norma dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'esito del completamento di tutte le verifiche dei requisiti stabiliti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

° con successivo provvedimento dirigenziale verrà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la presente determinazione, ad avvenuta positivo completamento della verifica in capo all'Operatore Economico aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

° alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 lett. a) e che il termine di impugnazione del provvedimento decorrerà dal giorno successivo alla data della pubblicazione sul profilo Committente dell'avviso di aggiudicazione

secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;

5. di procedere, in conformità al punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 nelle more del completamento della verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa acquisizione della documentazione prevista dal C.S.A., alla stipulazione del contratto, mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i., contenente la previsione di clausola risolutiva del contratto per il caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva;

6. di procedere, per quanto in premessa esposto, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, all'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza sotto le riserve di legge ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

7. di dare atto altresì che in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 l'esecutore del servizio individuato in esito a questa procedura:

- . non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto della relativa misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte

- . si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

- . si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto nel rispetto della relativa misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte;

8. di dare atto che alla spesa di € 988,16 o.p.f.c. a favore della suddetta Società STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) - (Codice Beneficiario 373831) si fa fronte con i fondi del Capitolo 122042/2022 del Bilancio Gestionale provvisorio per l'anno 2022 approvato con L.R. n. 35 del 27.12.2021 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.*", entro il vincolo mensile dei "dodicesimi" (allo stato pari ad € 33.750,00) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata L.R. n. 35/2021, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011;

9. di dare atto che la transazione elementare di cui al suddetto movimento contabile è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di dare atto che l'impegno di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 122042/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

11. di dare atto che al servizio in argomento è stato attribuito il codice SMARTCIG Z363470C0A da associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1121 del 29.12.2020, non è dovuto alcun contributo da parte della stazione appaltante;

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto SILETTO, nominato con D.G.R. 30 maggio 2020, n. 11-1447 Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che in virtù delle previsioni dell'art. 31, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017 ricoprirà anche le funzioni di D.E.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: STA engineering S.r.l. (P. IVA *omissis*) – Smart CIG Z363470C0A

Importo: € 700,00 (soggetto a ritenuta di acconto) oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) ai quali si somma l'importo presunto di € 100,00 per spese catastali per conto del Committente, fuori campo IVA, rimborsabili previa produzione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e così per l'importo totale di € 988,16 o.p.f.c.

Dirigente Responsabile: Ing. Alberto SILETTO

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto